

Codice A1816B

D.D. 22 febbraio 2022, n. 421

**P.I. 3688 - CNPO319 (viadotto Branzola Nord) - CNPO901 (Viadotto Branzola Sud)-
Richiesta concessione demaniale in sanatoria per il mantenimento dell'occupazione con due
Viadotti autostradali denominati Branzola Sud e Branzola Nord in attraversamento del
torrente Branzola in Comune di Mondovì - (P.I. 3688 - n. 311 del 31/03/1999)- Richiedente:
soc. Autostrada dei Fiori Spa - Approvazione bozza disciplinare ...**



ATTO DD 421/A1816B/2022

DEL 22/02/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: P.I. 3688 - CNPO319 (viadotto Branzola Nord) – CNPO901 (Viadotto Branzola Sud)– Richiesta concessione demaniale in sanatoria per il mantenimento dell'occupazione con due Viadotti autostradali denominati Branzola Sud e Branzola Nord in attraversamento del torrente Branzola in Comune di Mondovì - (P.I. 3688 – n. 311 del 31/03/1999)– Richiedente: soc. Autostrada dei Fiori Spa – Approvazione bozza disciplinare concessione.

In data 22/02/2021 con nota prot. n. 9030/A1816B la soc. Autostrada dei Fiori SpA, con sede in via della Repubblica 46 – 18100 Imperia (IM), ha presentato istanza per ottenere la concessione demaniale in sanatoria per il mantenimento dell'occupazione demaniale con due Viadotti denominati Branzola Sud e Branzola Nord, in attraversamento del torrente Branzola in Comune di Mondovì, comportante l'occupazione di area appartenente al demanio idrico, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dal Dott. Ing. G. BRUSCHI, con studio in via P. Merano n. 17, 18021 Borgomaro (IM) in base ai quali sono descritte le occupazioni in parola, soggette al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 ed al Regolamento Regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i. e consistente in:

- attraversamento del torrente Branzola con i viadotti autostradali Branzola Sud e Nord, in comune di Mondovì (presso i lotti censiti al C.T. al Fog. 77, in corrispondenza dei mappali 584 e 340) rispettivamente occupanti una superficie demaniale di 297 mq e 257 mq.

Con nota prot. n. 11858/A1816A del 08/03/2021 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014.

L'avviso di presentazione dell'istanza in oggetto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Mondovì (pubblicazione n. 320/2021 dal 09 al 24/03/2021) senza

dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

Agli atti del Settore è presente l'Autorizzazione Idraulica (ex R.D. 523/1904) P.I. 3688 rilasciata dalla Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Settore Decentrato OO.PP. di Cuneo con determinazione dirigenziale n. 311 del 31/03/1999, relativo esclusivamente all'attraversamento della carreggiata Sud (viadotto Branzola Sud, raddoppio autostradale).

Il Settore Tecnico Regionale di Cuneo, esaminata la documentazione allegata all'istanza di regolarizzazione e a seguito del sopralluogo avvenuto in data 23/03/2021, ha richiesto integrazioni documentali (nota prot. n. 16499 del 02/04/2021) consistenti nell'inserimento nella documentazione tecnica trasmessa (tavole e verifiche idrauliche) delle opere rilevate nel corso del sopralluogo stesso (doppia carreggiata, opere idrauliche di difesa spondale).

Il richiedente ha prodotto quanto richiesto con nota prot. n. 2422/A1816A giunta in data 20/01/22.

Viste le integrazioni progettuali ed in particolare le valutazioni di carattere idraulico, il mantenimento dell'occupazione demaniale con i viadotti esistenti sul Torrente Branzola, ai sensi del R.D 523/1904, è ritenuta ammissibile del buon regime idraulico del Torrente medesimo

Per ogni viadotto è determinato il canone annuo in Euro 1071,00 (importo in millesettantuno/00), ai sensi della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dalla tabella allegato A di cui all'art. 56 della L.R. n. 19 del 17/12/2018 aggiornata con D.D. 206/A1801A del 24/01/2019 – per un totale di Euro 2142,00 (duemilacentotrentadue/00);

considerato l'esito favorevole dell'istruttoria, è pertanto possibile rilasciare la concessione per anni diciannove sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata;

constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il T.U. approvato con R.D. n. 523/1904;
- Visti gli art. 86 e 89 del d. lgs. n. 112/1998;
- Vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- Vista la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- Visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- Vista la L.R. n. 20/2002 e s.m.i. e la L.R. 12/2004 e s.m.i.;
- Visto il D.P.G.R. n. 14/R/2004 del 6/12/2004 e s.m.i.;
- Visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- Visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- Visto l'art. 89 del D.P.R. n. 616/1977;

- Vista la L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;

determina

1 - di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, la soc. Autostrada dei Fiori SpA, con sede in via della Repubblica 46 – 18100 Imperia (IM) al mantenimento dell'occupazione demaniale con due Viadotti denominati Branzola Sud e Branzola Nord in attraversamento del torrente Branzola in Comune di Mondovì, secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza di regolarizzazione, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- dovranno essere messi in atto interventi periodici di pulizia e manutenzione idraulica dell'alveo e delle sponde del torrente (opere di difesa spondale) in corrispondenza ed immediatamente a valle e a monte degli attraversamenti autostradali, in modo da mantenere integra la sezione idraulica e garantire il regolare deflusso delle acque;*
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti autorizzati presenti in alveo (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza l'opera idraulica oggetto della presente autorizzazione nel tempo, tramite semplice comunicazione a firma di Tecnico abilitato almeno 7 giorni prima dell'inizio dei lavori. Tutte le altre tipologie di operazioni ed intervento (ristrutturazione, demolizione con ricostruzione, nuove opere) che si renderanno necessarie sia per il mantenimento dell'opera autorizzata sia per garantire il regolare deflusso delle acque dovranno essere autorizzate dallo scrivente Settore; in caso di inadempienza, questo Settore provvederà d'ufficio con diritto di rivalsa sul soggetto autorizzato;*
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;*
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;*

2 - di concedere alla soc. Autostrada dei Fiori SpA, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i., il mantenimento dell'occupazione dell'area demaniale con due Viadotti autostradali denominati Branzola Sud e Branzola Nord, in attraversamento del torrente Branzola in Comune di Mondovì (rispettivamente occupanti una superficie demaniale di 297 mq e 257 mq), come individuata negli elaborati tecnici allegati all'istanza di regolarizzazione;

3 - di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

4 - di accordare la concessione per la durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dalla data della firma del disciplinare di concessione, che deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data

della presente determinazione, e pertanto fino alla scadenza del 31/12/2040, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;

5 – di determinare, per il ogni viadotto il canone annuo in Euro 1071,00 (millesettantuno/00), per un totale per entrambi i viadotti di Euro 2142,00 (duemilacentoquarantadue/00), fatte salve le rivalutazioni triennali previste dall'Art. 1, comma 2, lettera c) della L.R. 12/2004. Lo stesso verrà corrisposto di anno in anno a seguito di richiesta da parte della Regione Piemonte;

6 - di determinare per l'ammontare del versamento del canone demaniale riferito all'anno 2022, la costituzione, per ogni viadotto, della cauzione infruttifera mediante deposito cauzionale/fidejussione bancaria/assicurativa di Euro 2142,00 (duemilacentoquarantadue/00) (pari a due annualità) a titolo di garanzia degli obblighi di concessione – per un totale per entrambi i viadotti, di Euro 4284,00 (quattormiladuecentottantaquattro/00) e di richiedere la firma del disciplinare secondo quanto stabilito dagli artt. 10 e 12 del Regolamento Regionale;

7 - di dare atto che l'importo totale di Euro 2142,00 (duemilacentoquarantadue/00) versato a titolo di canone demaniale riferito all'anno 2022 sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2022;

8 - di dare atto che, l'importo totale di Euro 4284,00 (quattormiladuecentottantaquattro/00) versato per la costituzione di cauzione infruttifera a titolo di garanzia degli obblighi di concessione sarà accertato sul capitolo 64730 ed impegnato sul capitolo 442030 del bilancio 2022].

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale di Cuneo

Schema di Disciplinare di concessione per occupazione sedime demaniale (Servitù) –

CNPO 319 - CNPO901

Rep. n° del

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione demaniale per il mantenimento dell'occupazione demaniale con due Viadotti autostradali denominati Branzola Sud (CNPO 901) e Branzola Nord (CNPO 319) in attraversamento del torrente Branzola, in Comune di Mondovì - (P.I. 3688 – n. 311 del 31/03/1999).

Richiedente: soc. Autostrada dei Fiori Spa , con sede in via della Repubblica 46 – 18100 Imperia (IM) (C.F./P. IVA 00111080099) nella persona dell'ing. Maurizio Deiana, in qualità di Direttore Tecnico della soc. Autostrada dei Fiori Spa, nato a Torino il **30/11/1974**,

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto, ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 06/12/2004, n.14/R e s.m.i., sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione demaniale **per il mantenimento** dell'occupazione demaniale con due Viadotti autostradali denominati Branzola Sud e Branzola Nord (mq 554) in attraversamento del torrente Branzola, in Comune di Mondovì, presso i lotti censiti al C.T. Foglio 77, in corrispondenza dei mappali 584 e 340, come indicato negli elaborati grafici allegati a far parte integrante del presente disciplinare.

La concessione demaniale è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 – Autorizzazione Idraulica.

Ai soli fini idraulici, richiamata l'autorizzazione idraulica (ex R.D. 523/1904) P.I. 3688

rilasciata dalla Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Settore Decentrato OO.PP. di Cuneo con D.D. n. 311 del 31/03/1999 relativa al viadotto Branzola Sud e le gli approfondimenti progettuali di carattere idraulico trasmessi con nota n. 2422/A1816A del 20/01/22 - viene consentito il mantenimento dei due viadotti rappresentati negli elaborati tecnici allegati all'istanza, che rimangono agli atti del Settore Tecnico Regionale di Cuneo, subordinatamente all'osservanza delle condizioni di cui alla D.D. n.....del.....di approvazione dello schema del presente atto.

Art. 3 – Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario **per anni diciannove** e pertanto con scadenza al **31 dicembre 2040**. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.P.G.R. n.14/R e s.m.i.. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza.

Art. 4 – Obblighi del concessionario.

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale. Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante il suo uso. E' fatto divieto al concessionario di subaffittare

o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del D.P.G.R. n.14/R/2004 e s.m.i.. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione del manufatto ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente. Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, del manufatto la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 – Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Per ogni viadotto è determinato il canone annuo in Euro 1071,00 (importo in millesestantuno/00), per una totale per entrambi i viadotti di Euro 2142,00 (duemilacentotrentadue/00). Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 – Deposito cauzionale.

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, per ogni viadotto il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione pari a due annualità del canone, per un importo totale di Euro 2142,00 (duemilacentotrentadue/00), per un totale per entrambi i viadotti, di Euro

4284,00 (quattromiladuecentottantaquattro/00). Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 6 – Fidejussione. *(alternativa all'art. 6 precedente)*

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una fidejussione bancaria o assicurativa pari a due annualità del canone, per un importo di Euro n.nnn,00 (in lettere/00). La fidejussione sarà svincolata su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art 7 – Spese per la concessione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8– Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del D.P.G.R. n.14/R/2004.

Art. 9 – Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la propria sede, via della Repubblica 46 – 18100 Imperia (IM)

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Cuneo li, _____

Firma del concessionario

per l'Amministrazione concedente

IL DIRIGENTE DI SETTORE

(Arch. Graziano VOLPE)
